

Il presente atto gode delle agevolazioni fiscali di cui al D.Lgs. 17/2017-Codice del Terzo Settore art. 82 comma 3 per esenzione imposta di registro e comma 5 esenzione da imposta di bollo.

Verbale di Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria dell'associazione Officina Formatori A.P.S. – Codice Fiscale 97653770152 – convocata il 9 Ottobre 2022, con il seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche allo statuto sociale richieste a seguito alla domanda di iscrizione RUNTS come APS da effettuarsi in tempi ristretti,

si è riunita in seconda convocazione Giovedì 27 Ottobre 2022, presso la sede legale - domicilio del Presidente in Via Maria Gaetana Agnesi 2 i - 23873 Missaglia (LC) e in modalità online; alle 17.30 sono presenti, oltre al Presidente, il Tesoriere Glauco Zanotti e, collegati via zoom, 8 associati che il Presidente riconosce, portatori di 3 deleghe precedentemente pervenute, quindi complessivamente 13 partecipanti su 25 associati.

Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante il Signor Glauco Zanotti con l'assenso di tutti i presenti;

espone le ragioni che hanno portato alla modifica dello statuto approvato in data 22 Maggio scorso come richiesto dai verificatori del RUNTS.

Viene posto in votazione l'allegato statuto, precedentemente inviato agli associati, rimarcando le variazioni rispetto al precedente.

Lo statuto viene approvato all'unanimità, dando mandato alla presidente di apportare le eventuali modifiche ancora necessarie ai fini dell'iscrizione al RUNTS nella sezione A.P.S.

Essendo così esaurito l'unico punto all'ordine del giorno, l'assemblea viene sciolta alle ore 18.15 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Renza Cambini

Il Segretario verbalizzante
Glauco Zanotti



REGISTRATO A LECCO IL 28/10/2022

N° 2147 SERIE 3

VERSATE € ESENTE

DI CUI €

(SANZIONE)

FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano VALENTE

Il presente atto gode delle agevolazioni fiscali di cui al D.Lgs. 17/2017-Codice del Terzo Settore art. 82 comma 3 per esenzione imposta di registro e comma 5 esenzione da imposta di bollo.

STATUTO

Officina Formatori A.P.S.



ART. 1 **(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Officina Formatori A.P.S.

Assume la forma di associazione di promozione sociale, Ente del Terzo Settore, non commerciale e senza scopo di lucro, apertita e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel comune di Missaglia, Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 **(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi e di funzionamento più particolari.

ART. 3 **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Officina Formatori intende migliorare, sostenere, sviluppare la professionalità dei formatori e dei professionisti di ogni ambito che svolgono anche l'attività di formazione, per offrire a tutti coloro che operano in quest'area una comunità professionale formalizzata in cui riconoscersi. Le attività che si propone di svolgere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato e non dei propri associati si concretizzeranno in:

- l'attivazione della comunità di pratica sostenendola attraverso una piattaforma che può accogliere, gestire e documentare le attività formative, di ricerca, sperimentazione e lo sviluppo delle competenze tecnologiche dei propri associati;
- la costituzione e la tenuta dell'elenco dei formatori, chiamato finora registro in quanto nati prima dell'emanazione della legge 4/2013 la cui attuazione è scopo associativo. Gli Associati che condividono il profilo e la condotta proposta, se lo desiderano, sono in possesso dei requisiti stabiliti e si aggiornano con regolarità, possono essere inseriti in un elenco che viene pubblicato sul sito dell'associazione nella parte libera consultabile da chiunque come previsto dalla Legge e dal codice del consumo (UE);
- consulenza e formazione per altri enti, associazioni, imprese pubbliche e private per i diversi aspetti amministrativi, organizzativi e di valutazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione d'ora in avanti Consiglio Direttivo C.D.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità e gli scopi associativi.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal C.D. o da altro organo a ciò designato, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il C.D. comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola e, nel caso sia già stata versata, provvede alla restituzione della quota sociale annuale.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione dell'associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa, nella misura prevista;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;
- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti su proposta del CD.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti e esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Possono inoltre ricevere un rimborso forfettario nella misura stabilita dalle norme.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal C.D. con voto segreto e, se

Leccese

necessario – secondo il caso - dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere, entro sei mesi dalla notifica della delibera, alla prima assemblea utile.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo C.D.)
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

gli organi di controllo e revisione si attivano secondo l'obbligo previsto dalle normative o per libera decisione.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati, dalla domanda di ammissione o in altro modo conosciuto, e/o mediante avviso affisso in una sede operativa dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il C.D. lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le preferenze esprimibili non possono superare i 3/5 dei componenti da eleggere.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;



- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- approva la quota sociale annuale proposta dal C.D.;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali; il presidente se da essa eletto;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati e in seconda convocazione con metà più uno degli associati.

ART. 15 (Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo = C.D.)

Il C.D. governa l'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'C.D. è composto da un numero da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Il primo C.D. è stato indicato nell'atto costitutivo. Dura in carica per 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'C.D. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. E' convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo scritto 8 gg prima della riunione; nei casi di urgenza con preavviso di 3 gg. Se è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile (ineleggibilità). Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il C.D. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le delibere dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del C.D. e il primo è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del C.D. successivamente può essere eletto all'interno del C.D.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto all'interno del C.D., a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il C.D. e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea o dal C.D..

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del C.D.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il C.D., svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al C.D. in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di mancanza di un vice può agire il consigliere più anziano per elezione (non di età).

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali uno dei quali iscritto nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere a atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 qualora non si ritenga sufficiente l'organo di cui all'art. 17.

Il collegio è composto da almeno un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del C.D.;
- b) il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle delibere del C.D., dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del C.D.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali richiedendone copia o argomento o periodo tenuti presso la sede legale dell'ente o altro luogo indicato, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al CD. L'organo escluderà le delibere che riguardano le persone e pertanto dichiarerà degli omissis.

ART. 20 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte



Rosa Laura

[Handwritten signature]

in maniera ausiliaria, occasionale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 s.m.i. e norme successive.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno o da altra data decisa dal C.D. e ratificata dall'Assemblea. E' redatto ai sensi degli articoli 13 (forma di bilancio o rendiconto) e 87 (sistema contabile) del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal C.D. e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi o nel termine più lungo di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro la scadenza prevista.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 (in base ai valori).

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal C.D. che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale suo legale rappresentante pro tempore.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale e extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

L'acronimo ETS e APS o E.T.S. e A.P.S. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:



Responsabilità

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 a eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.